

ORIGINALE



**VERBALE DI DELIBERAZIONE N. 230  
DEL COMITATO AMMINISTRATIVO**

**OGGETTO:** incarico a GEAS spa del servizio di misurazione della qualità delle acque destinate al consumo umano per le strutture di proprietà.

L'anno **DUEMILASEDICI** il giorno **SEDICI** del mese di **DICEMBRE** alle **ore 8.30** nella sala delle riunioni, a seguito di regolare avviso, si è convocato il Comitato Amministrativo.

Sono presenti i Signori:

Castellani Zeffirino      PRESIDENTE  
Leonardi Serafino  
Ballardini Enzo  
Simoni Bruno

Assiste il Segretario dott. Giuseppe Stefani

Sono assenti i signori: Castellani Gioachino e Ballardini Elio (giustificati)

Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto suindicato.

**OGGETTO:** incarico a GEAS spa del servizio di misurazione della qualità delle acque destinate al consumo umano per le strutture di proprietà.

Il D.Lgs. 31/2001, in attuazione della direttiva 98/83/CE relativa alla qualità delle acque destinate al consumo umano, e le successive indicazioni emanate dalla P.A.T. prevedono delle misure finalizzate a garantire la difesa delle risorse idriche, individuando le modalità di effettuazione dei controlli per verificare la buona qualità dell'acqua destinata al consumo umano.

La Comunità delle Regole non dispone di personale addestrato e di strumentazioni adeguate al servizio di misurazione della qualità delle acque destinate al consumo umano nelle strutture di proprietà situate sul C.C. Ragoli II (aziende B.R.T.C. Montagnoli, A.B.R. Dosson, B.R.T.C. Boch, casa per ferie Prà della Casa e Caseificio Montagnoli) e derivanti dalle sorgenti in concessione (Arciduca, Orti della Regina Alta, Orti della Regina Bassa, Orti, Lame e Fevri).

Pertanto, con deliberazione n. 38/2015 è stata prevista la spesa di 5.000,00 € + IVA per il servizio di misurazione della qualità delle acque destinate al consumo umano per le strutture sopra elencate per parte dell'anno 2015 e tutto 2016; inseguito tale servizio è stato aggiudicato alla GEAS spa di Tione di Trento, società specializzata, tra l'altro, nella gestione di acquedotti, verso il corrispettivo complessivo di 4.855,00 € oltre all'i.v.a. 22%.

Con nota del 14 dicembre 2016 (prot. 3314/2016) GEAS spa si è detta disponibile a proseguire il servizio in questione anche per il periodo dal 2017 al 2020 (quattro anni) alle medesime condizioni tecniche ed economiche praticate per il 2016.

Al presente provvedimento sono allegati, quali parti integranti e sostanziali, il capitolato del servizio (allegato 1) e la tabella di pianificazione annuale delle analisi dell'acqua (allegato 2): dalle previsioni tecniche ed economiche di tali allegati deriva una spesa annua complessiva a carico della Comunità delle Regole di 2.598,57 € oltre all'i.v.a. 22%.

Poiché nel mercato elettronico della pubblica amministrazione non esiste il metaprodotto al quale ricondurre il servizio in questione, il contratto di servizio con GEAS spa sarà formalizzato mediante sottoscrizione di una copia del presente provvedimento, inclusi gli allegati.


### **IL COMITATO AMMINISTRATIVO**

- udita la relazione sopra riportata;
- esaminati gli atti, i provvedimenti ed i documenti sopra citati;
- vista la L.P. 23/1990 "Disciplina dell'attività contrattuale e dell'amministrazione dei beni della Provincia Autonoma di Trento" e preso atto che la spesa derivante dall'incarico in parola, al netto dell'i.v.a., è ampiamente contenuta entro il limite (46.000,00 €) previsto all'art. 21, c. 4, della L.P. 23/1990 per il ricorso alla trattativa diretta con il soggetto ritenuto idoneo;
- vista la L.P. 12/1960 "Ordinamento delle Regole di Spinale e Manez";
- visto lo Statuto della Comunità delle Regole approvato con deliberazione della Giunta Provinciale n. 19462/III/B del 5 ottobre 1964;
- visto il regolamento di contabilità della Comunità delle Regole approvato con deliberazione dell'Assemblea Generale n. 16/2002 del 7 maggio 2002;
- vista la deliberazione dell'Assemblea Generale n. 30/2015 del 28 dicembre 2015 "Esame ed approvazione del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2016" nonché le successive variazioni delle previsioni di bilancio;
- rilevata la necessità di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 79, c. 4, del T.U.L.R.O.C. approvato con D.P.Reg. 3/L/2005, al fine dell'attivazione del servizio in questione già a partire dall'1 gennaio 2017;
- acquisiti i pareri favorevoli sulla proposta di deliberazione in ordine alla regolarità tecnico amministrativa, espresso dal Segretario, e contabile, espresso dal Responsabile dell'Ufficio Ragioneria, ai sensi dell'art. 81, c. 1, del T.U.L.R.O.C., approvato con D.P.Reg. 3/L/2005;

all'unanimità, con voti espressi in forma palese,

## DELIBERA

1. di incaricare, per le motivazioni esposte in premessa ed ai sensi dell'art. 21, c. 4, della L.P. 23/1990, GEAS spa, con sede a Tione di Trento, del servizio di misurazione della qualità delle acque destinate al consumo umano nelle strutture di proprietà situate sul C.C. Ragoli II (aziende B.R.T.C. Montagnoli, A.B.R. Dosson, B.R.T.C. Boch, casa per ferie Prà della Casa e Caseificio Montagnoli) e derivanti dalle sorgenti in concessione (Arciduca, Orti della Regina Alta, Orti della Regina Bassa, Orti, Lame e Fevri) per il periodo dal 2017 al 2020 (quattro anni), alle condizioni tecniche ed economiche riportate nel capitolato del servizio (allegato 1) e nella tabella di pianificazione annuale delle analisi dell'acqua (allegato 2), allegati al presente provvedimento quali parti integranti e sostanziali, evidenziando che la spesa annua a carico della Comunità delle Regole sarà di 2.598,57 € oltre all'i.v.a. 22%;
2. di evidenziare che la spesa complessiva annua derivante dal presente provvedimento, pari a 3.170,25 € complessivi, costituirà un impegno automatico a carico dei bilanci degli esercizi 2017, 2018, 2019 e 2020 (ai sensi dell'art. 20, c. 2, lett. c), del Regolamento di Contabilità della Comunità delle Regole nonché dell'art. 15, c. 2, lett. e), del regolamento di attuazione dell'ordinamento finanziario e contabile degli enti locali approvato con D.P.G.R. 8/L/1999, norma applicabile anche alla Comunità delle Regole) suddiviso su vari capitoli di spesa come di seguito indicato:
  - 2.245,57 € sul capitolo 310 (in relazione alle aziende Montagnoli, Dosson e Boch);
  - 396,29 € sul capitolo 330 (in relazione al Caseificio Montagnoli);
  - 528,39 € al capitolo 340 (in relazione alla casa per ferie Prà de la Casa)
3. di specificare che il presente incarico sarà formalizzato mediante sottoscrizione, da parte di GEAS spa, di una copia del presente provvedimento, inclusi i relativi allegati;
4. di incaricare gli uffici della Comunità delle Regole, secondo le rispettive competenze, degli atti esecutivi del presente provvedimento e di quanto altro necessario per il buon esito della pratica e, in particolare l'Ufficio Ragioneria, della liquidazione dei corrispettivi dovuti a GEAS spa sulla base del visto di regolarità della prestazione da parte dell'Ufficio Tecnico e secondo le previsioni del regolamento di contabilità;
5. di dichiarare, all'unanimità e con voti espressi in forma palese, la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 79, c. 4, del T.U.L.R.O.C. approvato con D.P.Reg. 3/L/2005, al fine dell'attivazione del servizio in questione già a partire dall'1 gennaio 2017;
6. di evidenziare che avverso il presente provvedimento sono ammessi i seguenti ricorsi:
  - opposizione al Comitato Amministrativo entro il periodo di pubblicazione, ai sensi dell'art. 79, c. 5, del T.U.L.R.O.C. approvato con D.P.Reg. 3/L/2005;
  - ricorso giurisdizionale al Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa di Trento entro sessanta giorni, ai sensi dell'art. 29 del D.Lgs. 104/2010, o, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro centoventi giorni, ai sensi degli art. 8 e 9 del D.P.R. 1199/1971.



ALLEGATO 1 *alle delib. n° 230 del. 16.12.2016*

## COMUNITA' DELLE REGOLE DI SPINALE E MANEZ

Provincia Autonoma di Trento

### CONVENZIONE - CAPITOLATO

per la pianificazione e servizio di misurazione della qualità delle acque destinate al consumo umano per le strutture di proprietà (aziende Montagnoli, Dosson, Boch, struttura Casa per ferie Prà della Casa e al Caseificio Montagnoli) ed alle sorgenti utilizzate (Arciduca, Orti della Regina Alta, Orti della Regina Bassa, Orti, Lame e Fevri) – dal 1 gennaio 2017 al 31 dicembre 2020

l'aggiudicatario si impegna all'esecuzione di quanto nei sotto riportati articoli:

Premesso

- Che il Decreto Legislativo 2 febbraio 2001 n° 31 e s.m. e i., emanato in attuazione della direttiva 98/83/CE, relativa alla qualità delle acque destinate al consumo umano, e le successive direttive emanate dalla P.A.T. in data 10/12/04 n° 2906, introducono delle misure finalizzate a garantire la difesa delle risorse idriche ed individua le modalità d'effettuazione dei controlli per verificarne la buona qualità.
- Che per verificare la buona qualità delle acque destinate al consumo, sono previsti analisi e controlli periodici obbligatori.
- Che la Comunità ha individuato in GEAS spa il soggetto idoneo e disponibile all'assunzione del predetto servizio, che si compendierà in prestazioni d'assistenza e consulenza tecnica, come di seguito espresso.
- Che, quindi, il Comitato amministrativo, con propria deliberazione n. 229 del 05.12.2016 ha incaricato GEAS spa del servizio di pianificazione e di misurazione della qualità delle acque destinate al consumo umano per le strutture di proprietà ed alle sorgenti utilizzate per anni quattro.

Tutto ciò premesso

#### Art. 1 – Oggetto

La presente convenzione - capitolato ha per oggetto l'organizzazione dei prelievi e delle relative analisi per la verifica della buona qualità delle acque destinate al consumo umano, come previsto dal Decreto Legislativo 2 febbraio 2001 n° 31 e s.m. e i., e le successive direttive emanate dalla P.A.T. in data 10/12/04 n° 2906.

#### Art. 2 – Termini per gli adempimenti

L'attività svolta dall'aggiudicatario e di seguito descritta dovrà essere svolta entro il termine previsto di cui al successivo articolo 7.

#### Art. 3 – Descrizione dei servizi d'assistenza

All'aggiudicatario sono affidate le seguenti prestazioni:

1. La gestione delle analisi previste dal Decreto Legislativo 2 febbraio 2001 n° 31 e s.m. e i., e dalle successive direttive emanate dalla P.A.T. in data 10/12/04 n° 2906 per tutti i punti elencati nella pianificazione allegata.
2. L'effettuazione dei prelievi sul posto, come da allegato 2, e il loro trasporto al laboratorio d'analisi.
3. Le analisi saranno affidate dall'aggiudicatario al laboratorio della Dolomiti Energia S.p.A. di Trento, accreditato SINAL n°0294 ed autorizzato all'effettuazione delle analisi previste dal Decreto Legislativo 2 febbraio 2001 n° 31 e s.m. e i..  
Nel caso l'aggiudicatario dovesse avvalersi di altro laboratorio, sarà preventivamente comunicato.
4. L'aggiudicatario darà sistematicamente comunicazione mail dei risultati delle analisi. L'aggiudicatario segnalerà alla comunità ogni necessità od opportunità di effettuare ulteriori approfondimenti d'indagine sulle acque (maggiore frequenza, diverse tipologie d'analisi, ecc.).

5. L'aggiudicatario provvederà all'archiviazione informatica dei dati raccolti.
6. L'aggiudicatario gestirà il nuovo Portale FIA <http://acquedotti.provincia.tn.it> nella sua versione base. Il servizio comprende la messa a disposizione di tutti i dati in possesso riguardanti i controlli di qualità e riferiti agli elementi d'acquedotto rilevati nel censimento effettuato in occasione della stesura del Piano di Autocontrollo/FIA.
7. L'aggiudicatario provvederà alla trasmissione via Web dei controlli interni effettuati, inviandoli al portale dell'Azienda per i Servizi Sanitari della P.A.T, come previsto dalla delibera della Giunta provinciale n. 2906 di data 10/12/04.
8. Dopo l'esecuzione delle prove, l'aggiudicatario o per essa il laboratorio d'analisi incaricato, non conserverà i residui dei campioni eventualmente prelevati;
9. Per gli impianti di potabilizzazione U.V. tale servizio comprende:
  - verifica all'atto del prelievo del funzionamento delle lampade e integrità dell'impianto a UV;
  - nel caso di malfunzionamento degli impianti di trattamento, l'aggiudicatario darà tempestiva comunicazione alla Comunità e al gestore, in modo che gli stessi possano provvedere alla rimozione delle cause e riattivare il sistema di potabilizzazione nel minor tempo possibile.
10. Gestione delle "non conformità".  
 Per gli acquedotti per i quali non è richiesto il servizio di gestione del potabilizzatore descritto al precedente punto 9 è previsto il seguente servizio che comprende:
  - i rapporti e le comunicazioni formali con l' Unità Operativa di Prevenzione dei Servizi Sanitari della PAT;
  - il coordinamento delle attività necessarie al rientro della conformità compreso se necessario la messa a disposizione, attivazione sul posto e gestione del potabilizzatore (cloratore portatile).
 Per la gestione della "non conformità" in modo tempestivo si ricomprende nel servizio la messa a disposizione per i primi 5 giorni dalla data di riscontro della "non conformità", del cloratore portatile; nel caso di utilizzo dello stesso per i giorni successivi al 5°, i corrispettivi verranno concordati tra le parti.

#### **Art. 4 – Obblighi a carico della Comunità**

La Comunità, al fine di consentire lo svolgimento dei lavori di cui al precedente Art. 3, s'impegna:

1. A mettere a disposizione all'aggiudicatario tutta la documentazione in possesso relativa agli impianti oggetto della presente convenzione.
2. A garantire al personale dell'aggiudicatario l'accesso agli impianti per lo svolgimento delle funzioni inerenti alla presente convenzione.
3. A riconoscere all'aggiudicatario i corrispettivi determinati dall'offerta economica.
4. A farsi carico con il gestore delle spese di manutenzione ordinaria e straordinaria per il corretto funzionamento degli impianti di potabilizzazione di proprietà della Comunità, tra i quali quelli richiamati al precedente art. 3 punto 8 e per gli stessi garantire l'approvvigionamento del materiale di consumo presso gli impianti indicati "nell' allegato 2", riportato sul portale <http://analisiacque.sgmt.it>.
5. A mettere a disposizione in via prioritaria il personale del cantiere comunale per le attività che si rendessero necessarie al fine della gestione delle "non conformità" di cui all' art. 3 punto 9.

#### **Art. 5 – Corrispettivi**

- 1 Analisi – Controlli analitici e prelievi:  
per l'effettuazione delle analisi programmate e di cui al precedente art. 3, la Comunità riconoscerà all'aggiudicatario gli importi risultanti dall'allegato 2.
- 2 Predisposizione della Convenzione:  
tutti gli oneri e le spese per eventuali atti aggiuntivi sono a carico dell'aggiudicatario.
- 3 Altre Prestazioni  
su richiesta della Comunità potranno essere effettuate altre prestazioni inerenti al servizio acquedottistico, compresi i controlli presso le sorgenti, pozzi, ad altri punti di presa delle acque, nonché agli impianti d'accumulo, adduzione e distribuzione, come previsto dal Decreto Legislativo 2 febbraio 2001 n° 31 e s.m. e i..

Tali prestazioni saranno liquidate secondo gli importi nuovamente pattuiti con l'aggiudicatario

- 4 Il pagamento avviene in unica soluzione per l'anno di riferimento, dietro presentazione di regolare fattura.

Il pagamento è effettuato entro 30 (trenta) giorni dalla data di accettazione della fattura. Eventuali contestazioni dell'Amministrazione in ordine alla fornitura sospendono i termini di pagamento.

#### **ART. 6 – Responsabilità**

1. L'aggiudicatario risponderà di tutti i danni derivanti dall'espletamento di tale attività, tanto verso la Comunità, quanto verso terzi, animali e cose.  
Per il caso di ipotesi dannose, la Comunità trasmetterà all'aggiudicatario le richieste di risarcimento pervenute da parte di terzi e, all'atto della ricezione, l'aggiudicatario dovrà dichiarare per iscritto di sollevare la Comunità da ogni responsabilità.
2. Resta inteso inoltre che la Comunità rimane primo responsabile dei propri impianti e del prodotto da esso erogato, e pertanto la Comunità è coperto con apposita assicurazione per responsabilità civile verso terzi.
3. Resta comunque inteso che non possono essere addebitate all'aggiudicatario le sanzioni di cui al 1° comma dell'art. 19 del sopracitato D.Lgs. 2 febbraio 2001 n° 31 o eventuali azioni di rivalsa.

#### **Art. 7 – Durata della convenzione - capitolato**

La presente convenzione - capitolato è valida per anni 4, dal 1 gennaio 2017 al 31 dicembre 2020.

La risoluzione del rapporto potrà avvenire solo in caso di gravi e reiterate inadempienze degli obblighi assunti reciprocamente dalle parti: da un lato tali da pregiudicare gravemente la regolarità del servizio oggetto di convenzione nella sua globalità e dall'altro tali da non consentire all'aggiudicatario, l'effettuazione delle prestazioni del servizio assunto in carico.

In tali casi, la parte recedente dovrà notificare all'altra, formale diffida che prescriva un termine congruo per rimuovere le cause dalle inadempienze contestate e, in difetto d'adempimento, la parte interessata riterrà ipso iure risolta la convenzione - capitolato, salvo il diritto al risarcimento dei danni.

#### **Art. 8 – Flussi Finanziari**

L'aggiudicatario, assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche.

L'aggiudicatario si impegna a dare immediata comunicazione alla Comunità ed al Commissariato del Governo della Provincia di Trento della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria. Le parti stabiliscono espressamente che il contratto è risolto di diritto (art. 1456 c.c.) in tutti i casi in cui le transazioni siano state eseguite senza avvalersi di banche o delle società Poste Italiane Spa (art. 3 comma 8 L. 136/2010) attraverso bonifici su conti correnti dedicati, destinati a registrare tutti i movimenti finanziari, in ingresso ed in uscita, in esecuzione degli obblighi scaturenti dal presente contratto.

#### **Art. 9 – Risoluzione delle controversie**

1. Tutte le controversie che insorgessero relativamente all'interpretazione ed esecuzione della presente convenzione sono possibilmente definite in via bonaria tra il Responsabile dell'Ufficio Tecnico Comunale e l'aggiudicatario
2. Le controversie non composte a norma del precedente comma 1) sono devolute all'Autorità Giudiziaria competente.  
Le parti contraenti eleggono domicilio legale presso la Comunità nella sede legale in via Roma, 19 – 38095 TRE VILLE (TN).

ALLEGATO 2 alle delib. n° 230 del. 16.12.2016



IL SEGRETARIO  
dot. Giuseppe Siffani

**PIANIFICAZIONE ANALISI TERRITORIO COMUNITA' DELLE REGOLE DI SPINALE E MANEZ**

**ANNO 2017-2020**

Luogo del prelievo	gen	feb	mar	apr	mag	giu	lug	ago	set	ott	nov	dic
Sorgente Orti della Regina Alta							RS					
Sorgente Orti della Regina Bassa							RS					
Sorgente Orti							RS					
Sorgente Lama							RS					
Sorgente Feveri							RS					
Sorgente Arciduca							RS					
Azienda BRIC Boch		RR					RR					RR
Azienda BRIC Montagnoli		RR					RR					RR
Azienda ABR Dossone		RR					RR					RR
Casificio Montagnoli							RR					
Casa per ferie Prà de la Casa							RR					RR

RR = ANALISI DI BASE ALLA RETE

RS = ANALISI DI ROUTINE ALLA SORGENTE

ANALISI E SERVIZI	QUANTITA'	COSTO UNITARIO	TOTALE SPESA
RR	12	48,90	586,80
RS	6	76,28	457,68
CLOSTRIDIUM P.	3	14,34	43,02
PREUDOMONAS	3	9,78	29,34
CARICHE 22 E 37 °C	3	10,43	31,29
FERRO (Fe)	1	13,04	13,04
ZINCO (Zn)	1	13,04	13,04
INTERVENTI UOPA	18	65,20	1.173,60
GESTIONE PORTALE SIR - PAT	1	250,76	250,76
			<b>2.598,57</b>

Data lettura del presente verbale, viene approvato e sottoscritto

IL PRESIDENTE  
Castellani Zeffirino

IL MEMBRO ANZIANO  
Leonardi Serafino

IL SEGRETARIO  
dott. Stefani Giuseppe

### CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario certifica che copia della presente deliberazione viene pubblicata ai sensi dello Statuto della Comunità e di legge:

- negli Albi della Comunità posti nei tre Comuni
  - sul portale telematico [www.albotelematico.tn.it](http://www.albotelematico.tn.it)
- dal giorno **20/12/2016** per rimanervi fino al giorno **30/12/2016**.

IL SEGRETARIO  
dott. Stefani Giuseppe

### CERTIFICATO DI IMMEDIATA ESEGUIBILITÀ

La presente deliberazione è **stata** dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi dell'articolo 79 comma 4 del Testo Unico delle Leggi Regionali sull'Ordinamento di Comuni della Regione Autonoma Trentino - Alto Adige approvato con DPR. 1 febbraio 2005 n.3/L.

IL SEGRETARIO  
dott. Stefani Giuseppe

### CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ

La presente deliberazione, è divenuta esecutiva il **31/12/2016**, a seguito di pubblicazione per dieci giorni consecutivi, nelle forme previste, ai sensi dell'articolo 79 comma 3 del Testo Unico delle Leggi Regionali sull'Ordinamento di Comuni della Regione Autonoma Trentino - Alto Adige approvato con DPR. 1 febbraio 2005 n.3/L.

IL SEGRETARIO  
dott. Stefani Giuseppe